

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 24

Anno 45

31 gennaio 2014

N. 29

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RIMINI)

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RIMINI)

MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE

Allegato "B" alla deliberazione C.C. n. 47 del 28.11.2013

COMUNE DI
MONTEFIORE CONCA
(**Rimini**)

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Autonomia, competenza generale, rappresentanza

Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.

Il Comune è ente con competenza generale e rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

Articolo 2

Solidarietà, coesione sociale, tutela diritti fondamentali della persona

Il Comune ispira la propria azione ai valori di uguaglianza, democrazia e legalità; è al servizio della persona, del cittadino, della famiglia e della comunità; promuove la solidarietà e la coesione sociale, tutela i diritti fondamentali della persona, tutela i minori e le donne contro ogni forma di violenza

Il Comune promuove e favorisce azioni ed interventi diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio di persone con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

Articolo 3

Pace e cooperazione

Il Comune sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Articolo 4

Sussidiarietà

Il Comune attua il principio di sussidiarietà, promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 5

Sostenibilità ambientale tutela e valorizzazione del territorio comunale

Il Comune ispira il perseguimento delle finalità di interesse generale al principio di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. Al fine di consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile nell'ambito della scelta comparativa da parte del comune di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente sono oggetto di prioritaria considerazione.

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

Articolo 6
Tutela dell'identità montefiorese

Il Comune tutela le radici culturali e spirituali della comunità locale ed i valori storici e le tradizioni locali.

Articolo 7
Parità di genere

In conformità all'art. 3 della Costituzione, il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, favorendo le iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella Città.

Articolo 8
Attività economiche

Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini.

Articolo 9
Partecipazione e informazione

Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato, riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; garantisce a tutti le informazioni sulla propria attività e assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e una circolazione dell'informazione generale, accessibile, efficace e trasparente.

Articolo 10
Programmazione

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

Articolo 11
Collaborazione con soggetti pubblici e privati

Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, valorizza il sistema dei rapporti con l'Unione dei Comuni della Valconca e con gli altri Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale ed Omogeneo, individuato dalla Regione Emilia Romagna, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio ottimale delle attività, al perseguimento delle finalità di interesse comune ed alla tutela dell'identità montefioresi.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il Comune, conformemente ai principi espressi in Costituzione e dalla Carta europea dell'Autonomia locale, favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diverse.

Articolo 12

Territorio e sede

1. Il territorio comunale è quello risultante dal Piano Topografico di cui all'art.9 della Legge n°1228/24.12.1954, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla Tavola 1 allegata al presente atto. Si estende per kmq 22,41, ed è confinante con i Comuni di Mondaino, Saludecio, Gemmano, Auditore, Tavoleto, Morciano di Romagna, e San Clemente.
La sede del Comune e dei suoi Organi è nella residenza in via Roma n. 3.
Gli Organi del Comune possono occasionalmente riunirsi in sedi diverse.

Articolo 13

Stemma, Gongolane e Albo Pretorio

Il Comune ha diritto di fregiarsi dello Stemma e del Gonfalone descritti ai commi successivi .
Lo stemma del Comune è rappresentato come segue:” *Di rosso, al monte di tre cime all’italiana d’argento, movente dalla punta, sormontato da un giglio d’oro*”, come più analiticamente risultante dal bozzetto allegato sub lett. A)

Il gonfalone consiste in un drappo quadrangolare tricolore (verde, bianco e rosso) su cui è inciso nella parte centrale l’emblema araldico del Comune, sospeso mediante un bilico mobile ad un’asta, terminante in punta da una freccia. Sulla freccia è inciso lo stesso di Montefiore Conca.

Il gonfalone può essere trasportato all’esterno della residenza comunale per iniziative pubbliche, per rappresentare unitariamente l’intera comunità locale.

Le modalità d’uso dello stemma e del gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

Il Comune ha un Albo pretorio on line per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, secondo disposizioni di legge

TITOLO SECONDO

GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo 1°

Ordinamento

Articolo 14

Organi di governo

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le loro funzioni ed i reciproci rapporti sono regolati dalla Legge e dallo Statuto.

Capo 2°

Il Consiglio Comunale

Articolo 15

Ruolo e funzioni

1. Il Consiglio Comunale, avendo come riferimento gli interessi generali della comunità, determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e fissa i criteri del potere

regolamentare e dell'azione amministrativa. Esercita le competenze proprie attribuitegli dalla Legge ed il controllo politico-amministrativo sull'attività di amministrazione degli organi elettivi e su quella di gestione degli organi burocratici.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla Legge, eccetto i casi in cui questa rinvia al presente Statuto.
3. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune il proprio Regolamento, che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento. Le modifiche al regolamento sono approvate con la maggioranza richiesta per la sua adozione.

Articolo 16

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato su iniziativa del Sindaco o quando ne faccia richiesta almeno un quinto (n°3) dei Consiglieri in carica.
2. Fermo restando quanto già stabilito dalla Legge, le modalità di convocazione del consiglio, di formulazione dell'ordine dei giorni e di regolamentazione delle adunanze sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 17

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Fermo restando il principio secondo cui la presidenza del Consiglio verrà conferita sempre e solo ad un Consigliere Comunale, in caso di assenza del Sindaco, essa verrà assunta secondo le modalità di seguito elencate:
 - a) dal Vice-Sindaco;
 - b) dall'Assessore di maggiore età in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco;
 - c) dal Consigliere anziano in caso di contemporanea assenza dei membri della Giunta;
 - d) dal Consigliere anziano nel caso che i membri della Giunta presenti non siano Consiglieri Comunali;
3. Nei casi previsti alle lettere c) e d) del precedente punto 2, qualora risulti assente il Consigliere anziano o qualora questi rifiuti di presiedere l'adunanza, la Presidenza verrà assunta dal Consigliere, fra quanti sono presenti e disponibili, che occupi il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.

Articolo 18

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
2. Il Consiglio si riunisce, di norma, presso la residenza Comunale. Può essere convocato in sede diversa nei casi particolari e straordinari definiti dal regolamento.
3. Il Consiglio, nel caso di trattazione di problemi sui quali ritenga opportuna la attiva partecipazione di istituzioni, o associazioni o organizzazioni, può straordinariamente indire sedute che consentano l'intervento diretto, con diritto di parola, dei rappresentanti degli organismi invitati.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza in aula della metà più uno dei Consiglieri (n°7) assegnati al Comune, in seduta di prima convocazione; per quelle di seconda convocazione da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione dei Regolamenti e delle loro modifiche che vengono approvate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; restano inoltre salve le maggioranze qualificate richieste dalla Legge, dal presente Statuto e Regolamento.
5. Qualora si tratti di nomine di competenza del Consiglio vengono nominati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che abbiano riportato il maggior numero di voti.
6. Le decisioni del consiglio vengono adottate con voto palese ad eccezione di quelle per le quali la Legge o il Regolamento richiedono la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 19

Assistenza alle sedute

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio, ne redige il processo verbale secondo le modalità previste dal regolamento e lo sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'adunanza.
2. Il Revisore dei Conti è permanentemente invitato alle sedute del Consiglio Comunale, mentre i Responsabili degli Uffici Comunali sono invitati nei casi previsti dal Regolamento.

Articolo 20

I consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica ed assumono le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
2. Ogni Consigliere esercita la sua funzione con piena libertà e responsabilità rispetto alle opinioni ed al voto che esprime.

3. Ogni consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Inoltre, secondo le modalità previste dal Regolamento, ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo nonché di ottenere dagli Uffici Comunali notizie, informazioni, copie di atti e documenti giudicate utili ai fini del suo mandato.
4. Ai singoli consiglieri, su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale può conferire incarichi specifici per l'approfondimento di singoli oggetti.

Articolo 21

Sessioni

Il Consiglio articola le proprie attività in sessioni ordinarie e straordinarie, con la durata e secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 22

Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri decadono o per assenza ingiustificata ad una intera sessione ordinaria oppure in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. Le modalità di giustificazione delle assenze sono stabilite dal Regolamento.
2. Il Segretario comunale provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, a comunicare al Consigliere l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha la facoltà di far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze nonché di fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, termine comunque non inferiore a giorni 20 dalla data di ricevimento.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa valutazione delle eventuali cause giustificative prodotte, nelle forme previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal Regolamento.
4. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e sono disciplinate dall'art. 38 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Articolo 23

Consigliere Anziano

1. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dallo statuto è considerato Consigliere Anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti, intendendo per tale la migliore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
2. In caso di assenza, impedimento o indisponibilità del Consigliere Anziano questi è sostituito dal Consigliere che occupi il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.
3. A parità di voti è Consigliere Anziano il maggiore di età.

Articolo 24

Gruppi Consiliari

1. Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Ciascun gruppo, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, designa il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.
3. Nelle more della designazione, anche in caso di dimissioni, sono considerati a tutti gli effetti Capigruppo i Consiglieri, non componenti della Giunta, che nelle rispettive liste abbiano riportato il maggior numero di voti, intendendo per tale la cifra individuale.
4. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

Articolo 25

Conferenza dei capigruppo

Il Consiglio Comunale istituisce la conferenza dei Capigruppo nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento. Essa coadiuva il Sindaco (che la convoca e la presiede) nell'organizzazione dei lavori del consiglio.

Articolo 26

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco e di almeno un quinto dei Consiglieri in carica e con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali. La loro costituzione, il loro funzionamento, le materie di competenza e le modalità di voto sono disciplinati dal Regolamento.
2. La composizione delle Commissioni è proporzionale alla consistenza numerica dei singoli Gruppi Consiliari, ciascuno dei quali avrà comunque assicurata la presenza di almeno un Consigliere. È attribuita alla opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
3. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte, di norma, delle Commissioni Consiliari ad eccezione dei casi espressamente indicati dal Regolamento. Essi hanno, tuttavia, la facoltà e, se richiesti, il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sulla attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

Capo III°

La Giunta Comunale

Articolo 27

Competenze

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Le competenze della Giunta sono quelle indicate dall'art. 48 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, che non rientrino nelle competenze assegnate – ai sensi della legge o dello statuto – ai Responsabili dei Servizi.
3. La Giunta Comunale redige annualmente e presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività, svolta durante l'esercizio precedente e sui risultati conseguiti. Essa è comunque tenuta a riferire sulla propria attività ogni qualvolta ne sia richiesta dal Consiglio e dalle Commissioni.

Articolo 28

Composizione

1. la Giunta Comunale è composta dal Sindaco – che la presiede e da un numero minimo di due e massimo di quattro Assessori.

1/bis. Di norma entrambi i sessi debbono essere rappresentati all'interno della Giunta. Qualora ciò non sia stato possibile il Sindaco dovrà darne motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Possono essere nominati Assessori anche non Consiglieri Comunale che abbiano i requisiti di compatibilità e di eleggibilità a Consigliere Comunale.

Articolo 29

Assessori non Consiglieri

1. La funzione, i diritti e le prerogative degli Assessori non Consiglieri sono tutte quelle connesse alla carica ricoperta.
2. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e con diritto di parola, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze, senza facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni, senza diritto di voto.

Articolo 30

Nomina degli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

Articolo 31

Incarichi

1. Gli Assessori dovranno essere legati al Sindaco da un rapporto fiduciario di costante collaborazione, al fine di realizzare il programma amministrativo presentato agli elettori.
2. Nell'organizzazione del lavoro il Sindaco, determina gli incarichi dei membri della Giunta dando di ciò comunicazione tempestiva al Consiglio.
3. Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità può modificare l'attribuzione dei suddetti incarichi, dando di ciò comunicazione tempestiva al Consiglio.

Articolo 32

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale incarico viene espressamente designato dal Sindaco.

Articolo 33

Sostituzione del Sindaco

1. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco ad eccezione della Presidenza del Consiglio Comunale, quando questi non sia Consigliere.
2. In caso di assenza od impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco vengono esercitate dall'Assessore di maggiore età, o, infine, dal restante Assessore, con il limite di cui al comma precedente.

Articolo 34

Funzionamento

1. La Giunta esercita la propria funzione attraverso deliberazioni collegiali, assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.
2. Le votazioni avvengono in forma palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.
3. Fatto salvo quanto già espressamente previsto dalla Legge e dallo Statuto, il sindaco stabilisce mediante una propria direttiva le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta, nonché le modalità di giustificazione delle assenze da parte degli Assessori.
4. Il Segretario Comunale cura la redazione dei verbali delle decisioni adottate e li sottoscrive insieme con chi ha presieduto la seduta. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente. Alle sedute della Giunta possono partecipare, su disposizione del Sindaco, il Revisore dei Conti ed i Responsabili degli Uffici Comunali.
5. I Consiglieri che siano oggetto dell'incarico di cui al precedente art.13, comma 4, possono

essere invitati, su disposizione del Sindaco, alle riunioni della Giunta Comunale, quando all'o.d.g. Vi siano argomenti attinenti al loro incarico.

Articolo 35

Decadenza, dimissioni e revoca dei singoli assessori

1. Decade alla carica l'Assessore che non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, preventivamente comunicato al Sindaco. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente al provvedimento di sostituzione dell'Assessore decaduto. È garantito il diritto dell'Assessore a far valere le cause giustificative: a tal fine si applica la procedura di cui art. 15 comma 2.
2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse sono irrevocabili. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente al provvedimento di sostituzione dell'Assessore dimissionario.
3. La revoca dei singoli Assessori, è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato, immediatamente comunicato al Consiglio Comunale, unitamente al relativo provvedimento di sostituzione dell'Assessore revocato.

Articolo 36

Decadenza della Giunta e Mozione di sfiducia

1. In Caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica con conseguente scioglimento del Consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, deve essere depositata presso il Segretario Comunale che dopo avervi apposto il proprio parere di legittimità, la trasmette entro le ventiquattrore successive al Sindaco, alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
4. Il Consiglio Comunale mette in discussione la mozione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Capo IV°

Il Sindaco

Articolo 37

Ruolo

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

Articolo 38

Attribuzioni e funzioni

1. Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ad ogni effetto di Legge.
3. Egli assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Coordina l'attività degli organi elettivi, burocratici e di controllo del Comune.
5. In particolare il Sindaco:
 - a) Impartisce le direttive per l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale e dei responsabili dei Servizi e degli Uffici;
 - b) Esercita le funzioni, a lui attribuite quale Ufficiale di Governo;
 - c) Rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune, qualora non ricorra la fattispecie di cui all'art. 40 del presente statuto;
 - d) Promuove ed assume iniziative per la definizione di accordi di programma con i soggetti previsti dall'articolo 34 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
 - e) Adotta i provvedimenti concernenti il personale che siano a lui attribuiti dalla Legge;
 - f) Emette ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50 commi 5-6 del D.Lgs. 267/2000, ovvero per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ai sensi dell' art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
 - g) Indice i referendum consultivi;
 - h) Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - i) Nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
 - j) Risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
 - k) Sentita la Giunta, presenta entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo.
 - l) Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

L'attività svolta da detti consiglieri non comporta corresponsioni di alcuna indennità o gettoni di presenza.

Articolo 39

Deleghe

1. Il Sindaco ha la facoltà di delegare la firma agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei casi previsti dalla Legge.
2. Può altresì delegare ai funzionari del Comune la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, nei casi previsti dalla Legge.
3. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio in virtù del quale spetta ai Responsabili degli Uffici Comunali la gestione amministrativa, agli Assessori la funzione di indirizzo e di controllo.

Articolo 40

PROSINDACO

Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Prosindaco.

Il Prosindaco è scelto tra i cittadini, eleggibili alla carica di consigliere comunale, qualificati, di provata capacità ed esperienza, elevato livello di istruzione, professionalità consona all'incarico da ricoprire.

Il Prosindaco mantiene rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con i vari Ministeri, con il Governo nazionale e con il Parlamento, promuovendo il Comune sia a livello nazionale che internazionale.

Il Prosindaco relaziona, una volta all'anno, il Consiglio Comunale circa l'attività svolta ed i programmi futuri.

La carica è onorifica e gratuita.

Il Prosindaco dura in carica cinque anni come il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per una sola volta.

TITOLO TERZO

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 41

Bilancio di previsione

1. Il Bilancio di previsione deve corrispondere ai principi dell'integrità, dell'universalità, del pareggio economico.
2. Il Bilancio di previsione è proposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nella seduta di seconda convocazione deve essere presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati e la delibera viene assunta con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 42

Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle sedute di seconda convocazione deve essere presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Al Rendiconto della gestione è allegata una relazione della Giunta contenente valutazioni sulla gestione e sui risultati raggiunti.
3. Alla proposta di deliberazione del Rendiconto della gestione è altresì allegata la relazione dei Revisore dei Conti che attesta la corrispondenza fra rendiconto e risultanze della gestione.

Articolo 43

Controllo interno

1. Il Regolamento di contabilità stabilisce le norme per il Controllo economico interno della gestione.
2. Il Controllo interno deve consentire agli Organi del Comune la conoscenza reale dell'uso delle risorse, ai fini di una corretta impostazione delle scelte di loro competenza.
3. Qualora il Controllo interno evidenzia nella gestione del Bilancio squilibri capaci di determinare situazioni deficitarie, la Giunta, acquisito il parere del Revisore dei Conti, propone al Consiglio quei provvedimenti che siano in grado di rideterminare l'equilibrio del Bilancio.

Articolo 44

Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio Comunale al sensi dell'art. 234 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; possiede i requisiti di compatibilità e di eleggibilità a Consigliere Comunale; dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
2. In particolare, il Revisore dei Conti:
 - a) Collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
 - c) Stabilisce, rapporti correnti con il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità;
 - d) E' invitato permanentemente alle sedute del Consiglio Comunale e, se richiesto dal Sindaco, partecipa alle riunioni della Giunta.

TITOLO QUARTO

GLI UFFICI ED I SERVIZI

Articolo 45

Ordinamento

1. L'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi corrisponde ai programmi approvati dal Consiglio ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Esso è disciplinato dai Regolamenti, in conformità allo Statuto, alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. I Regolamenti definiscono, in particolare, i criteri organizzativi, l'organigramma, l'orario e le responsabilità dei dipendenti, le sanzioni disciplinari.

Articolo 46

Collaborazioni esterne

1. Per il conseguimento di obiettivi determinati il Comune, con le modalità previste dal regolamento, può conferire incarichi esterni per le collaborazioni al alto contenuto di professionalità.
2. Il provvedimento d'incarico ne definisce il compenso e la durata, quest'ultima, comunque non sarà superiore a quella dell'Organo che conferisce l'incarico.

Articolo 47

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario del Comune è posto al vertice della struttura burocratica, quale momento di sintesi dell'attività di gestione amministrativa, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, vigilanza e garanzia.

In particolare:

- a) Sovrintende all'attività di tutti i Responsabili dei Servizi e/o Uffici, coordinandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa, nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze ed attribuzioni;
- b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi del Comune; inoltre, se richiesto, partecipa a Commissioni di lavoro e di studio interne all'Ente;
- c) Esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici e del personale;
- d) Appone sulle proposte di deliberazione di giunta e consiglio, il parere di legittimità in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Articolo 48

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento può prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario svolge funzione vicarie, coadiuvanti e di sostituzione di tutte le funzioni in caso di assenza, impedimento e vacanza del Segretario Comunale.

Articolo 49

Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi, appartenenti alle figure massime apicali, cui siano state conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di cui all'art. 109 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, hanno la responsabilità dell'esecuzione dei programmi e dei piani operativi stabiliti dagli Organi competenti del Comune e, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalle direttive impartite dal Sindaco, curano il buon andamento, l'imparzialità e la produttività degli Uffici. Ai suddetti dipendenti competono, nel rispetto della normativa vigente, le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e – per le rispettive competenze – la rappresentanza in giudizio del Comune, eccettuali i procedimenti che riguardino componenti di organi di governo.

Articolo 50

Collegio dei Responsabili di Settore

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del coordinamento tra i vari settori è istituito il Collegio dei Responsabili di Settore.
2. Compito del Collegio è pianificare, coordinare e garantire le attività assicurando la massima integrazione e coerenza nell'azione amministrativa e di gestione dei servizi e degli uffici comunali.
3. Il Collegio è convocato e presieduto dal Segretario Comunale e/o dal Direttore Generale, se nominato, e si riunisce, periodicamente, su iniziativa del Segretario Comunale o su richiesta dei responsabili e/o del Sindaco, per affrontare problemi di competenza del settore a cui sono preposti nonché argomenti di interesse generale, anche, a livello dell'organizzazione dell'Ente.

TITOLO QUINTO

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I°

La Gestione dei Servizi Pubblici Comunali

Articolo 51

Disposizioni Generali

Il Comune gestisce i Servizi Pubblici secondo le forme previste dall'articolo 113 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, con diritto di privativa nei casi previsti dalla legge; in economia; in concessione a

terzi; a mezzo di aziende speciali; a mezzo di istituzioni; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie previste dalla legge.

Articolo 52

Gestione in economia

Sono gestiti in economia i servizi che, per la modesta dimensione o per le caratteristiche proprie, rendono inopportuno o non economico il ricorso ad altre forme di gestione. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Articolo 53

Concessione a terzi

I Servizi Pubblici possono essere gestiti mediante concessione a terzi qualora lo richiedano ragioni di opportunità tecnica, economica e sociale.

Articolo 54

Aziende speciali

Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

Articolo 55

Istituzioni

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Articolo 56

Ordinamento e funzionamento delle aziende speciali ed istituzioni

1. Organi dell'azienda speciale e delle istituzioni sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Le proposte di nomina degli amministratori sono correlate da un curriculum dal quale risultino la specifica esperienza e professionalità del candidato (studi compiuti, funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, uffici pubblici ricoperti).
3. La nomina e l'eventuale revoca degli amministratori vengono effettuate dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
5. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito Organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione, e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Articolo 57

Le Società per azioni

1. Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale, turistico o commerciale, il Comune può avvalersi di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La Società deve essere a prevalente capitale pubblico locale dell'Ente Comune o di tutti gli Enti pubblici locali che vi partecipano.

TITOLO SESTO

LE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I°

La partecipazione dei cittadini

Articolo 58

Partecipazione e Amministrazione

1. Il Comune, nel perseguire i fini che gli sono demandati da presente Statuto, promuove e favorisce la partecipazione popolare quale diritto dei cittadini e garanzia di rapporto massimamente democratico fra amministratori e amministrati.
2. Sono titolari di tale diritto tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. A tal fine il Comune assicura le condizioni atte ad assecondare l'apporto dei cittadini alla soluzione dei problemi di rilevante interesse per la Comunità Comunale, nelle forme previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 59

Consultazione

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta possono attivare forme di consultazione per acquisire il parere di particolari categorie di cittadini su argomenti che rivestano un carattere di loro diretto interesse.
2. La consultazione può avvenire sia mediante l'audizione collettiva dei cittadini interessati riuniti in assemblea, sia mediante l'invio a ciascuno di loro di questionari che propongano circostanziali quesiti, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per la restituzione dei medesimi.
3. Il Segretario Comunale effettua lo scrutinio dei questionari e trasmette le risultanze al Sindaco, affinché egli, nel termine di sette giorni, le inoltri, per le opportune valutazioni, all'Organo che ha indetto la consultazione e disponga altresì adeguate forme di pubblicità circa i risultati della consultazione medesima.

Articolo 60

Interrogazioni, petizioni, istanze

1. Gli organismi associativi presenti nel territorio comunale ed i cittadini in forma singola o collettiva, possono rivolgere al Sindaco istanze e/o petizioni con le quali chiedere ragione di determinati aspetti dell'attività amministrativa. Queste vengono trasmesse dal Sindaco, entro sette giorni dal loro recepimento, all'Organo o all'ufficio competente, affinché questi, nel termine dei successivi trenta giorni, provveda ad inoltrare risposta scritta all'interrogante.
2. Uno o più organismi associativi, o un numero di cittadini non inferiore a trenta, possono presentare per iscritto al Sindaco proposte dirette ad attivare specifici atti amministrativi. Le proposte, debitamente corredate del parere del Segretario Comunale e degli uffici competenti, verranno poste dal Sindaco all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dal recepimento.
3. È facoltà degli Uffici Comunali richiedere colloqui con i proponenti, o loro delegazioni, nella fase di predisposizione dei pareri da trasmettere all'Organo deliberante.
4. Il Sindaco, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, informerà i proponenti circa le decisioni assunte dall'Organo deliberante.

Articolo 61

Forme associative e volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente;
2. Il loro sostegno può avvenire:
 - a) mediante la concessione di contributi finanziari, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio Comunale;
 - b) mediante la concessione in uso di locali, di beni mobili c/o immobili di proprietà comunale;
 - c) mediante la prestazione di servizi da parte del Comune;
 - d) mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. Per quanto si riferisce alle lettere a), b), c), del precedente comma, vale quanto previsto dal Regolamento Comunale.
4. Per poter fruire del sostegno del Comune tali associazioni devono farne richiesta scritta, allegando copia dello Statuto.

Articolo 62

Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento di adozione di provvedimenti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti, singoli o associati, che siano portatori

d'interessi diretti; nonché quella dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui il provvedimento possa comunque arrecare pregiudizio.

2. Il Comune ha l'obbligo di concludere, con proprio provvedimento ogni procedimento che debba essere iniziato d'ufficio o per effetto di istanza.
3. Il Segretario Comunale, quando ciò non sia specificatamente disposto dalla Legge o dal Regolamento, ha il compito di:
 - a) individuare idonee modalità di informazione circa l'avvio del procedimento, quando non sia possibile la comunicazione individuale;
 - b) determinare il tempo entro il quale ciascun procedimento dovrà essere concluso;
 - c) individuare l'Ufficio Comunale responsabile del procedimento;
 - d) stabilire i tempi per la presentazione di memorie scritte e documenti da parte degli interessati;
 - e) determinare tempi e modalità di eventuali forme di contraddittorio fra il Comune e gli interessati;
 - f) assistere gli organi comunali competenti per l'eventuale conclusione di accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Articolo 63

Diritto all'informazione

1. Onde assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, compatibilmente con la vigente normativa in materia di tutela della privacy, sono pubblici tutti gli atti del Comune, nonché quelli relativi all'iniziativa che il Comune svolge all'interno degli Enti, delle aziende e degli Organismi al quali partecipa.
2. Il Regolamento disporrà le forme di comunicazione che, oltre ai sistemi della notificazione e della pubblicazione nell'Albo Pretorio, potranno essere adottate al fine di assicurare la massima conoscenza degli atti.
3. La Giunta può disporre specifiche iniziative volte ad informare i cittadini sull'attività generale degli Organi del Comune e sui principali atti da questi adottati, utilizzando i mezzi più idonei a tale scopo.

Articolo 64

Accesso ai documenti

1. Ai cittadini, singoli o associati, è consentito il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, al fine di prenderne visione ed esterne copia secondo le modalità e le procedure definite dal Regolamento.
2. Il diritto di accesso è escluso per gli atti indicati dal Regolamento ed individuati secondo quanto previsto dall'articolo 24 della Legge n° 241/90.

Capo II°
Il Referendum Consultivo

Articolo 65

Iniziativa

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comune possono essere chiamati, attraverso il Referendum Consultivo, a pronunciare il proprio consenso o dissenso su materie di esclusiva competenza del Comune per le quali non ne sia espressamente contemplata l'esclusione.
L'istituto dei Referendum è regolato dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Referendum Consultivo può essere indetto:
 - a) dal Consiglio Comunale, che ne delibera il testo con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - b) da un numero di elettori pari ad almeno il 25% dei corpo elettorale risultante dall'ultima revisione semestrale, che ne sottoscrivano la richiesta con firma autenticata nelle forme prescritte dalla Legge.

Articolo 66

Ammissibilità

1. La richiesta contenente il testo del Referendum deve essere presentata al Sindaco che, entro cinque giorni dal recepimento, la inoltra al Segretario Comunale il quale, nei successivi venti giorni esprime il proprio giudizio di regolarità attestante:
 - a) l'ammissibilità della materia;
 - b) la correttezza e la pertinenza della formulazione del quesito;
 - c) la regolarità dei numero dei presentatori e delle relative firme.
2. In caso di ammissibilità il Sindaco, informata la Giunta ed i Capigruppo Consiliari, indice il Referendum nei tempi stabiliti dal Regolamento.
3. Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio Comunale né nei sei mesi successivi al suo insediamento.
4. Qualora il Segretario Comunale rilevi l'inammissibilità dei Referendum, predisponde apposita relazione ai Sindaco il quale, entro quindici giorni dal recepimento, la sottopone al Consiglio Comunale che decide definitivamente, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 67

Esclusioni

1. Non possono essere oggetto di Referendum:

- a) lo Statuto Comunale;
- b) il Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) il Bilancio di previsione ed il Rendiconto della gestione;
- d) i Piani Regolatori Generali ed attuativi;
- e) i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale;
- f) i tributi e le tariffe;
- g) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
- h) la mera esecuzione di norme statali e regionali;
- i) le materie sulle quali il Comune deve, per Legge, esprimersi entro termini stabiliti che non consentono l'espletamento del Referendum.

2. Non è inoltre ammesso sottoporre a Referendum quesiti che siano già stati oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.

Articolo 68

Effetti

1. La questione sottoposta a Referendum s'intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha riportato la maggioranza dei voti.
2. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito del Referendum, da lui stesso effettuata, sottopone la proposta referendaria che abbia ottenuto esito favorevole alla deliberazione dell'Organo competente.

Capo III°

Il Difensore Civico

Articolo 69

Istituzione e nomina

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa, è istituito l'Ufficio del Difensore Civico, in convenzione con altri Enti territoriali.
2. La durata in carica e le modalità di nomina del Difensore Civico sono demandati alla convenzione di cui al precedente comma.

Articolo 70

Funzioni

1. Il Difensore Civico interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
2. A tale scopo egli può invitare il Responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi od il segreto d'ufficio. Può altresì richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
3. Acquisite le documentazione e le informazioni necessarie, egli comunica, al cittadino od all'associazione istante, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
4. Segnala al Responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
5. Comunica altresì, agli Organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.
6. Il Difensore Civico non può intervenire, su richiesta di dipendenti di una delle Amministrazioni indicate al primo comma, per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71

Lo Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le Leggi vigenti.

Articolo 72

Revisioni dello Statuto

1. Per le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto si applicano le disposizioni dell'articolo 6 comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella d'approvazione del nuovo Statuto e l'adozione delle due deliberazioni deve essere contestuale.
3. L'abrogazione dello Statuto opera solo al momento in cui entra in vigore il nuovo testo dello stesso.

4. Non si può procedere ad abrogazione dello Statuto se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore.
5. Le proposte di abrogazione respinte dal Consiglio, non possono essere riproposte finchè dura il Consiglio che le ha respinte.
6. Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non possono essere riproposte prima di un anno.

Articolo 73

I Regolamenti

1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto vengono adeguati, ove occorra, entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo testo così come modificato ed integrato.
2. Fino all'adozione delle suddette modifiche restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati secondo la precedente normativa che siano compatibili con le disposizioni legislative e statutarie vigenti.
3. Nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative le cui entità e modalità di pagamento sono stabilite dai regolamenti medesimi.

Articolo 74

Conflitti di competenza

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo competente a pronunciarsi sull'interpretazione autentica del presente Statuto.
2. Spetta al Consiglio dirimere conflitti che insorgano fra Organi del Comune in ordine alle competenze derivanti dal presente Statuto.
3. Spetta altresì al Consiglio dirimere analoghi conflitti fra Organi del Comune ed altri soggetti titolari di funzioni loro attribuite dallo Statuto.
4. Spetta al Sindaco, sentite le parti, dirimere per iscritto i conflitti di competenza fra Segretario Comunale e i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
5. Spetta al Segretario Comunale, sentite le parti, dirimere per Iscritto i conflitti di competenza fra Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

ALLEGATO A

